

Legge Europea 2023

Le modifiche alla normativa sull'immigrazione

Il [decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito con la Legge 10 agosto 2023, n. 103](#) (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano) ha modificato la normativa in materia di immigrazione (leggi la scheda [cliccando qui](#)).

L'**art. 17 del DL 69/2023** riconosce agli attestati inerenti il soggiorno in Italia dei cittadini dell'Unione europea la qualifica di "carte valori" vale a dire di documenti "... realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni...".

L'**art.18 del DL suddetto** interviene su alcuni aspetti del TUI e del Regolamento di attuazione riguardanti:

- gli adempimenti a cui il cittadino straniero deve sottostare per l'ingresso in Italia, tra i quali mettere a disposizione i propri dati biometrici ai fini delle verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen, la registrazione nel sistema di ingressi/uscite (entry-exit system-EES) dei dati richiesti ai fini del controllo, il possesso dell' "autorizzazione ai viaggi"...
- il diritto a presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera;
- nuove casistiche in cui è previsto l'applicazione del divieto di reingresso nel territorio dello Stato (leggi la [scheda TUI](#) e la [scheda Regolamento](#)).

L'**art. 18ter del DL suddetto** ha modificato l'art. 23 del Dlgs 30/2007, prevedendo che:

- le disposizioni del decreto legislativo 30/2007, se più favorevoli, si applichino ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana che abbiano esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo;
- ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, valido cinque anni, rinnovabile alla scadenza, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro; il permesso di soggiorno e' rilasciato a seguito della prima richiesta o della presentazione dell'istanza di aggiornamento. Non è previsto il pagamento del contributo per il rilascio/rinnovo (leggi la scheda [cliccando qui](#)).